

**POLICY E PROCESSO IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
DEL DIRITTO COMUNITARIO E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI
E DI PROTEZIONE DELLE PERSONE
CHE EFFETTUANO LE SEGNALAZIONI**

SOMMARIO

Premessa	3
Adozione	3
Finalità	3
Segnalazioni (Whistleblowing)	5
Canali di segnalazione	7
<i>Il canale di segnalazione interno</i>	7
<i>Invio della Segnalazione interna</i>	8
Il canale di segnalazione esterno	9
<i>Il soggetto destinatario della segnalazione esterna</i>	9
Riservatezza e divieto di ritorsione	9
Procedura informatica	10
Gestione della segnalazione interna	10
Compiti del Gestore della Segnalazione	11
Sistema sanzionatorio interno	11
Adozione dei provvedimenti del Sistema sanzionatorio	12
Sistema sanzionatorio esterno	12
Garanzie inerenti al Sistema di Segnalazione (Whistleblowing)	12
Responsabilità del Whistleblower	13
Formazione	13
Archiviazione	13
Registro	13
Reporting	14
MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE	15
(c.d. "WHISTLEBLOWING")	15

Premessa

La tematica oggetto della presente è meglio nota con l'espressione anglosassone "whistleblowing". Si definisce whistleblower la persona che segnala comportamenti illeciti o violazioni di normative di cui è testimone all'interno dell'organizzazione o azienda, pubblica o privata, dove lavora.

La traduzione più diffusa in italiano del termine "whistleblower" è "segnalatore".

La presente Policy costituisce, in particolare, attuazione di quanto previsto dal combinato disposto:

- a) del Decreto Legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società e degli enti (ai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater dell'art. 6) in tema di segnalazioni all'Organismo di Vigilanza
- b) del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"
- c) del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (cd. GDPR)
- d) Linee guida dell'ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali

La Banca di Credito Popolare S.c.p.a. (di seguito la "Banca") opera nel rispetto dei principi di legalità e correttezza previsti dal proprio Codice Etico, nel più ampio contesto rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione del rischio di reato adottato ai sensi e per gli effetti indicati dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 (il "Modello 231").

In tale quadro etico e normativo la Banca fornisce protezione in ordine alla riservatezza della loro identità, ai sensi della richiamata normativa in tema di protezione dei dati personali ai dipendenti e ai soggetti esterni (business partners, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori) che, a tutela dell'integrità della Banca, abbiano a presentare segnalazioni circostanziate di eventuali condotte illecite, situazioni che possano arrecare danno o pregiudizio alla Banca, come una frode, un rischio generico o una situazione potenzialmente pericolosa rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e del D. Lgs. 24/2023 che, in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate.

Adozione

Il presente documento, e i suoi relativi aggiornamenti, sono approvati alla prima adunanza utile dal Consiglio di Amministrazione, con il parere della Compliance e del Responsabile Protezione dati aziendale (DPO). Il Regolamento è trasmesso a tutti i dipendenti e collaboratori della Banca che sono tenuti a rispettarlo ed è pubblicato sul sito internet della Banca.

Finalità

La presente Policy ha l'obiettivo di regolare il processo di gestione delle segnalazioni, secondo modalità atte a garantire la riservatezza dell'identità del segnalatore nei confronti del personale aziendale non autorizzato a conoscere tali dati, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e dell'art. 12 del D. Lgs. 24/2023. Inoltre, La Banca, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 24/2023 si impegna infatti a tutelare da eventuali intimidazioni e ritorsioni coloro che abbiano effettuato, in buona fede, una segnalazione. Rispetto a segnalazioni

effettuate da soggetti che abbiano dichiarato le proprie generalità e che siano in malafede e/o che si dimostri abbiano contenuto calunnioso/diffamatorio saranno attivate nei confronti del segnalatore appropriate azioni di tutela legale.

La presente Policy deve essere applicata fedelmente dai destinatari, in coerenza con gli standards previsti dal Modello 231 della Banca e i requisiti stabiliti dalle Leggi Anti-Corruzione nonché nel rispetto degli obblighi di legge di cui al D. Lgs. 24/2023 che potrebbero derivare dalla segnalazione, con particolare riferimento all'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della privacy.

In ossequio all'art. 13 del Decreto (Trattamento dei dati personali) e come richiesto dal Garante della Privacy, in tutto l'arco del processo di gestione delle segnalazioni la Banca, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, applica il principio di pertinenza, in base al quale formeranno oggetto di trattamento solo quei dati personali funzionali alle finalità della normativa, con esclusione, quindi, di tutte le informazioni ininfluenti per lo scopo. Ne deriva, come diretta conseguenza, la conformità all'ulteriore principio privacy della "Non eccedenza": vale a dire che verranno raccolti ed utilizzati solo i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ed investigazione.

Destinatari

Destinatari della presente Policy sono le persone segnalanti, ossia coloro che segnalano eventuali comportamenti illeciti, anche solo tentati o che si abbia fondato motivo di ritenere che siano stati realizzati. Essi possono essere:

- a) i componenti degli organi sociali,
- b) tutti i dipendenti a prescindere dal loro inquadramento contrattuale;
- c) coloro che collaborano con la Banca; i clienti, i fornitori, i partner, i consulenti, i soci e, più in generale, gli stakeholder (i "Terzi").

La tutela opera anche:

- se il rapporto giuridico non è iniziato (selezione e fasi precontrattuali);
- durante il periodo di prova;
- dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite in corso di rapporto).

Le tutele previste per il soggetto segnalante si applicano anche:

- ai cosiddetti facilitatori-identificati in "*coloro che prestano assistenza al lavoratore nel processo di segnalazione*";
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante o che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Segnalazioni (Whistleblowing)

Per “Segnalazione” si intende la comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione di leggi e/o regolamenti, valori e/o principi sanciti nel Codice Etico, nei principi di controllo interno, oltre che nelle policy e/o norme aziendali. Ai sensi dell’art. 52 bis, comma 1 del TUB, la segnalazione deve riguardare ogni atto o fatto che possa costituire una violazione, nonché ogni sospetto che si sia verificata o che si possa verificare ogni altra violazione, relativa alle norme disciplinanti l’attività bancaria - intendendo come tale quella disciplinata dall’articolo 10 commi 1, 2 e 3 del TUB relative alla raccolta del risparmio (ad esempio, la vendita di prodotti o servizi bancari), di esercizio del credito (ad esempio, la concessione di finanziamenti o crediti di firma), finanziaria (ad esempio, la prestazione di servizi di investimento) - nonché ogni violazione relativa ad attività connesse o strumentali a quella bancaria. La segnalazione, anche se anonima, deve contenere una circostanziata descrizione dei fatti e dei comportamenti considerati in contrasto con la normativa indicando, ove possibile, anche i documenti, le regole che si considerano violate e gli altri riscontri utili a condurre l’accertamento sui fatti contestati. Inoltre, il segnalante ha l’obbligo di dichiarare se ha un interesse personale collegato alla segnalazione.

Le segnalazioni hanno per oggetto:

- 1) Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- 2) condotte illecite e rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, o violazione dei modelli di organizzazione e gestione;
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto 24/2023 o degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla Direttiva 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al decreto relativamente ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza degli alimenti, dei mangimi e della salute e benessere degli animali; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; protezione dei consumatori; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'unione europea (art 325 TFUE);
- 5) atti e omissioni riguardanti (art 26, par 2 TFUE) la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di:
 - a. Concorrenza;
 - b. Aiuti di Stato;
 - c. imposte sulle società.
- 6) atti o comportamenti che vanificano oggetto e finalità delle disposizioni Ue di cui ai punti 3,4 e 5.

I comportamenti oggetto di Segnalazione hanno le seguenti caratteristiche:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto alla violazione medesima;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l’induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale. Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza.

Si evidenzia che le segnalazioni Whistleblowing in materia di antiriciclaggio non sostituiscono in alcun modo l’iter di segnalazione delle operazioni sospette e non manlevano i soggetti interessati dalle possibili

conseguenze dell'omessa segnalazione tramite il canale dedicato alla segnalazione delle operazioni sospette.

Ai fini della loro trattazione ed istruzione, le segnalazioni si distinguono in:

➤ Segnalazioni riferite a reati in materia di corruzione: comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione (ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. Si fa riferimento a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, c.d. nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

➤ Segnalazioni di violazioni del Codice Etico: si considerano tali tutte le segnalazioni afferenti alla violazione dei principi del Codice Etico nel contenuto di tempo in tempo vigente.

➤ Segnalazioni di violazioni delle disposizioni contenenti nel MOG: tutte le segnalazioni aventi ad oggetto il mancato rispetto di norme previste nell'ambito del sistema normativo interno e del Modello Organizzativo della Banca, nonché eventi idonei, almeno astrattamente, a cagionare una responsabilità amministrativa della Banca ai sensi del D.lgs. 231/2001, ivi inclusa la potenziale commissione di qualsivoglia reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

➤ Segnalazioni anonime: segnalazioni in cui le generalità del segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca. Anche le segnalazioni anonime sono oggetto del trattamento descritto nel presente documento qualora adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

➤ Segnalazioni in malafede: segnalazioni che dagli esiti della fase istruttoria si rilevino prive di fondamento sulla base di elementi oggettivi comprovanti la malafede del segnalante, fatta allo scopo di arrecare un danno ingiusto alla persona segnalata.

➤ Segnalazioni circostanziate: segnalazioni in cui la narrazione da parte dell'autore, di fatti, eventi o circostanze che costituiscono gli elementi fondanti dell'asserito illecito (ad esempio tipologia di illecito commesso, periodo di riferimento, valore, cause e finalità dell'illecito, aree e persone interessate o coinvolte, anomalia sul sistema interno di controllo etc.) è effettuata con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.

Le segnalazioni circostanziate si distinguono a loro volta in:

- Segnalazioni circostanziate verificabili: qualora, considerati i contenuti della segnalazione, sia possibile in concreto, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione.
- Segnalazioni circostanziate non verificabili: qualora, considerati i contenuti della segnalazione, non sia possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere verifiche sulla veridicità della segnalazione e pertanto procedere alla successiva fase di accertamento.

Restano escluse dalle segnalazioni ammissibili (c.d. "segnalazioni non ammissibili") quelle aventi ad oggetto:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale, che attengono ai rapporti individuali di lavoro / figure gerarchicamente sovraordinate/colleghi;
- segnalazioni di violazioni già disciplinate da leggi speciali, già regolate mediante regolamenti UE o Direttive già trasposte;
- segnalazioni in materia di sicurezza e difesa, appalti nel settore difesa e sicurezza nazionale.

Esclusione della tutela

Al Segnalatore non vengono garantite le tutele previste nel presente Regolamento qualora:

- la segnalazione riporti informazioni false, rese con dolo o colpa grave (c.d. Segnalazione in "mala fede"); tale comportamento potrà dare luogo anche ad un procedimento disciplinare o azioni legali nei suoi confronti;
- la segnalazione rientri nella categoria delle segnalazioni "non ammissibili", per le quali, tuttavia, resta ferma la protezione di informazioni acquisite, coperte da segreto professionale forense medico e degli organi giudiziari. Restano salve le applicazioni di norme di procedura penale su segreto (articolo 329 cpp).

Canali di segnalazione

Il canale di segnalazione interno

La Banca ha attivato un proprio canale interno di segnalazione.

Il canale di segnalazione garantisce:

- la riservatezza della identità della persona segnalante;
- la riservatezza della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione;
- la riservatezza del contenuto della segnalazione;
- la riservatezza dei documenti connessi alla segnalazione.

La gestione del canale è affidata al Responsabile dell'Internal Audit (c.d. "Gestore della segnalazione").

Sono previste tre forme di segnalazione:

- scritta, mediante i) compilazione ed inoltro dell'Allegato A; ii) utilizzo della procedura informatica;
- orale, con sistemi di messaggistica vocale o linee telefoniche;
- incontro diretto (su richiesta).

La segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario (cfr. Allegato A) e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, la segnalazione sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile dell'Internal Audit che la gestirà mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalatore, informando, tuttavia, tempestivamente anche l'OdV

La segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (PC, Tablet, Smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

I tempi di gestione della segnalazione sono i seguenti:

- entro 7 giorni deve essere fornito al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione
- entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (in mancanza, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione) deve essere fornito riscontro alla segnalazione.

Invio della Segnalazione interna

Il Segnalatore deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti o gli atti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il "Modulo di segnalazione Whistleblowing" (Cfr. Allegato A) fornisce al Segnalatore un percorso guidato, strutturato attraverso una serie di domande e di richieste di elementi a supporto, volte a descrivere in maniera chiara, precisa e circostanziata la situazione oggetto della Segnalazione. Le Segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti e, a tal scopo, il Segnalante è invitato ad allegare al Modulo eventuale documentazione comprovante i fatti segnalati.

Il Modulo compilato e gli eventuali allegati vanno trasmessi dal Segnalante al Responsabile dell'Internal Audit.

Con il Modulo di segnalazione, ai segnalanti va anche fornita l'Informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR, contenente una chiara ed esauriente illustrazione dei trattamenti dei dati non solo dello stesso segnalante, ma anche degli interessati oggetto delle segnalazioni (allegato B).

Obblighi del gestore della segnalazione interna

Il gestore della segnalazione (il Responsabile dell'Internal Audit) deve:

- mantenere interlocuzioni con il segnalante;
- richiedere integrazioni al segnalante, se necessario;
- dare "seguito" diligente alla segnalazione;
- fornire informazioni chiare su canali, procedure e presupposti per effettuare segnalazioni interne ed esterne;
- esporre tali informazioni nei luoghi di lavoro o renderle accessibili per coloro che non li frequentano;

- pubblicare le informazioni in apposita sezione dedicata nell'apposita sezione del sito web della Banca;
- assicurare un costante aggiornamento dell'Odv in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, alle attività istruttorie e agli esiti emersi dagli approfondimenti condotti.

Il canale di segnalazione esterno

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna¹ se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interna non è attivo;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Il soggetto destinatario della segnalazione esterna

La segnalazione esterna deve essere inoltrata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che attiva un canale di segnalazione che garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Modalità di effettuazione della segnalazione esterna

La segnalazione esterna può essere effettuata in forma scritta tramite piattaforma informatica, oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La segnalazione inoltrata a soggetto diverso da ANAC deve comunque essere inviata all'autorità competente entro 7 giorni dal suo ricevimento.

Riservatezza e divieto di ritorsione

Il Responsabile dell'Internal Audit - destinatario della segnalazione interna - deve garantire la riservatezza del soggetto segnalante sin dal momento della presa in carico della segnalazione, anche nelle ipotesi in cui la stessa dovesse rivelarsi successivamente errata o infondata. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, conseguentemente, del Modello 231. La Banca si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato Segnalazioni in conformità alla presente Policy. Resta salvo il diritto degli interessati di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al Segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

¹ Segnalazione delle violazioni effettuata utilizzando il canale messo a disposizione dall'ANAC

Procedura informatica

Il processo di segnalazione interna è gestito anche mediante una specifica procedura informatica che archivia i dati in forma criptata e protetta. La procedura consente di inserire la segnalazione garantendo sempre l'assoluta riservatezza dei dati del Segnalante, la confidenzialità delle informazioni fornite dallo stesso e l'anonimato esclusivamente nei casi previsti dalla normativa. Una volta inoltrata la Segnalazione tramite la procedura messa a disposizione, il Segnalante ha la possibilità di verificare in qualsiasi momento, accedendo nuovamente alla procedura, la conferma di ricezione della segnalazione, lo stato di avanzamento della pratica, e le eventuali richieste di approfondimenti e/o di ulteriore documentazione a supporto. L'Archivio delle segnalazioni garantisce la tracciabilità e l'archiviazione dei dati permettendo alle funzioni preposte di predisporre una reportistica dettagliata e strutturata, garantendo la riservatezza o l'anonimato dei dati contenuti nelle singole pratiche.

L'applicativo è fornito da un *provider* informatico, dotato di tutti i requisiti di affidabilità e competenza, il quale verrà nominato Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e garantirà l'adozione delle misure di sicurezza specifiche in ambito privacy.

La procedura informatica può essere resa accessibile mediante collegamento informatico presente nella sezione dedicata del sito internet della Banca.

Gestione della segnalazione interna

Il compito di gestire le segnalazioni è affidato al Responsabile dell'Internal Audit il quale, una volta verificata la rilevanza della Segnalazione ai fini del D.Lgs. 231/01, è anche tenuto a trasmettere tempestivamente la Segnalazione ricevuta all'Organismo di Vigilanza della Banca, mantenendo riservati i dati anagrafici del Segnalante e si obbliga a non utilizzare le informazioni ricevute al di fuori dei fini istruttori che gli competono.

Il Responsabile dell'Internal Audit si impegna a garantire:

- la riservatezza della documentazione inerente alle Segnalazioni e alle relative attività di verifica nonché agli eventuali provvedimenti decisionali adottati dalle funzioni competenti in appositi archivi cartacei/informatici, assicurando adeguati livelli di sicurezza;
- la conservazione della documentazione e delle Segnalazioni per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della segnalazione come previsto dall'art. 14 del Decreto

Laddove oggetto di Segnalazione sia il Responsabile dell'Internal Audit, la Segnalazione stessa dovrà essere passata alla competenza dell'Organismo di Vigilanza, che opererà ai sensi della presente Policy quale gestore delle segnalazioni (al posto del Responsabile dell'Internal Audit).

Il Responsabile dell'Internal Audit potrà avvalersi del supporto di altre strutture della Banca o di consulenti specializzati, in base alle specifiche competenze richieste in relazione al contenuto della Segnalazione oggetto di verifica.

Qualora, all'esito dell'attività di verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile dell'Internal Audit in relazione alla natura della violazione accertata – oltre a condividere gli esiti con le funzioni, organi e strutture sopraindicate – potrà presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Compiti del Gestore della Segnalazione

Il Responsabile dell'Internal Audit, in qualità di gestore della segnalazione, ha piena visibilità delle segnalazioni e può decidere se avviare un processo di accertamento o archiviare la stessa, documentando, nell'ambito della periodica reportistica, le motivazioni, dandone, in ogni caso, tempestiva informativa all'OdV.

Il Responsabile dell'Internal Audit provvede a:

- effettuare specifiche attività di accertamento avvalendosi eventualmente di altre strutture aziendali in base alle specifiche competenze, oppure di consulenti esterni, ove necessario;
- interrompere le attività di approfondimento qualora, a seguito delle stesse, emerga l'infondatezza della Segnalazione;
- fornire aggiornamenti circa le attività di approfondimento in corso all'OdV.

Il Responsabile dell'Internal Audit si impegna a fornire un primo riscontro al Segnalante entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della Segnalazione. Il Responsabile dell'Internal Audit si adopera affinché le Segnalazioni vengano processate entro un tempo ragionevole. La durata del processo istruttorio non può superare di norma i tre mesi, fatte salve circostanze particolari da provare e documentare. Durante la fase di istruttoria il Responsabile dell'Internal Audit potrà informare il Segnalante circa lo stato della propria Segnalazione, anche ponendo a quest'ultimo eventuali ulteriori domande e richieste di chiarimento in merito alla Segnalazione.

Nella fase di istruttoria e verifica il Responsabile dell'Internal Audit:

- garantisce l'imparzialità, l'equità e l'accuratezza dell'analisi e valutazione della segnalazione;
- assicura la confidenzialità delle informazioni raccolte e della riservatezza dell'identità del Segnalante.

Al termine delle attività di accertamento/approfondimento, e sulla base degli esiti della stessa, il Responsabile dell'Internal Audit:

- a. archivia il caso laddove la segnalazione risulti infondata;
- b. richiede ulteriori approfondimenti;
- c. comunica alle funzioni interessate le raccomandazioni del caso;
- d. valuta con le strutture aziendali competenti eventuali provvedimenti disciplinari da irrogare nei riguardi dei soggetti coinvolti ed eventuali azioni a tutela degli interessi dell'azienda;
- e. informa tempestivamente l'OdV circa gli esiti emersi dagli approfondimenti condotti.

Una volta chiusa l'istruttoria, il segnalante verrà informato dell'esito.

Sistema sanzionatorio interno

Il Responsabile dell'Internal Audit, a seconda dell'inquadramento del soggetto a cui si riferisce la Segnalazione (soggetto segnalato), individua la Funzione aziendale competente a procedere con gli eventuali provvedimenti/interventi necessari (vedasi il paragrafo precedente della presente Policy), tenendo altresì informato il Consiglio di Amministrazione e l'OdV mantenendo comunque segreta l'identità del Segnalante, salvo casi di legge o autorizzazione alla *disclosure* del Segnalante stesso. La presente Policy lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del Segnalante nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del codice civile. Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente

Policy, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Policy.

Adozione dei provvedimenti del Sistema sanzionatorio

L'organo preposto all'attivazione del Sistema sanzionatorio decide la tipologia di sanzione da comminare al soggetto segnalato, vale a dire a colui che ha commesso la violazione accertata a seguito della segnalazione. La sanzione, che deve essere in linea con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica e civilistica applicabile, potrà essere graduata in funzione della gravità del fatto. Nel caso in cui il Segnalante sia corresponsabile delle violazioni, è previsto un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la violazione commessa e con la disciplina applicabile.

Sistema sanzionatorio esterno

In aggiunta ai profili di responsabilità in cui può incorrere il soggetto segnalato, è previsto un regime sanzionatorio applicabile nei casi in cui vengano riscontrate violazioni delle disposizioni del Decreto.

L'ANAC, Autorità competente a ricevere e gestire le segnalazioni esterne sia per il settore pubblico che per quello privato, è chiamata anche ad applicare ai destinatari degli obblighi previsti dal D.Lgs. 24/2023 le seguenti sanzioni amministrative o pecuniarie.

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
 - ✓ sono state commesse ritorsioni;
 - ✓ la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla;
 - ✓ è stato violato l'obbligo di riservatezza circa l'identità del segnalante.

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che:
 - ✓ non sono stati istituiti canali di segnalazione;
 - ✓ non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
 - ✓ l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle fissate dal D.Lgs. 23/2024;
 - ✓ non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

- da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Garanzie inerenti al Sistema di Segnalazione (Whistleblowing)

La violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del Segnalatore è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del Sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231. La Banca non tollera minacce, ritorsioni e/o discriminazioni nei confronti di colui che, in buona fede, segnala condotte illecite e/o non conformi al D.Lgs. n. 231/2001 o ad altre normative in vigore.

Per quanto riguarda la posizione di chi effettua una segnalazione, la norma prevede:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;

- sanzioni nei confronti di chi viola le misure poste a tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante;
- la denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro di misure discriminatorie nei confronti del segnalante.

Le generalità del segnalatore e del segnalato non verranno rivelate senza il loro consenso – a meno che non vi sia una espressa previsione normativa o un provvedimento di autorità pubblica che ne imponga la divulgazione – al fine di proteggere i soggetti indicati da possibili ritorsioni o discriminazioni.

Responsabilità del Whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalatore nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del Codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Formazione

La procedura di cui alla presente policy deve essere oggetto di ampia comunicazione, così da diventare un costante riferimento nelle attività aziendali dell'Ente. La Banca ha il dovere di attuare iniziative di comunicazione interna e di formazione agli Esponenti Aziendali ed al Personale sul funzionamento del Sistema di Whistleblowing adottato, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali (sia del Segnalante che del Segnalato), gli strumenti e le procedure da seguire per la gestione della segnalazione in tutte le sue fasi, dall'inserimento fino alla conclusione.

Per i collaboratori è prevista analogia informativa e pubblicità della procedura, anche secondo modalità differenziate, ad esempio attraverso consegna cartacea con ricevuta di presa visione.

Inoltre, a beneficio di tutti gli stakeholder, è prevista una sezione del sito internet della Banca dedicata al "Whistleblowing" nella quale è archiviata tutta la normativa aziendale in materia corredata dei relativi allegati/template da utilizzare in caso di segnalazione nonché la procedura informatica da utilizzare per l'inoltro delle segnalazioni interne. Infine, è previsto un collegamento alla procedura di segnalazione esterna gestita dall'ANAC.

Archiviazione

Al fine di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo assicurandone la tracciabilità, tutta la documentazione raccolta viene archiviata, a cura del Responsabile dell'Internal Audit, in un apposito repository, garantendo la riservatezza della documentazione acquisita attraverso un sistema di protezione e criptaggio dei dati, e deve essere accessibile solo ai Dipendenti autorizzati in virtù del proprio ruolo.

Registro

Il Responsabile dell'Internal Audit redige ed aggiorna un registro delle eventuali Segnalazioni ricevute, annotandone gli elementi principali delle stesse.

Reporting

Il Responsabile dell'Internal Audit rende conto annualmente, nell'ambito della reportistica indirizzata agli Organi di Vertice e all'OdV, del corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, riportando nella propria relazione le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta e sul seguito dato alle Segnalazioni ricevute; nella redazione di tale rendiconto, il Responsabile dell'Internal Audit è tenuto a rispettare quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Allegato A

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE

(c.d. "WHISTLEBLOWING")

GENERALITA' DEL SEGNALANTE	
Nome e cognome	
Qualifica	
Servizio di appartenenza	
E-mail, indirizzo, telefono	
Se la segnalazione è stata già effettuata: indicare <ol style="list-style-type: none"> 1. Destinatario della segnalazione, 2. Data della segnalazione, 3. Esito della segnalazione 	
DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLA SEGNALAZIONE DI CONDOTTA ILLECITA	
Data o periodo in cui si è verificato il fatto	
Luogo fisico in cui si è verificato il fatto	
Motivo della condotta illecita ravvisata	
Soggetto che ha commesso il fatto Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti ulteriori coinvolti (imprese, privati)	
Modalità con cui il segnalante è venuto a conoscenza del fatto	
Valutazione del soggetto segnalante sulla gravità dei fatti oggetto di segnalazione	<input type="radio"/> Penalmente rilevanti
	<input type="radio"/> Suscettibili di arrecare un danno patrimoniale
	<input type="radio"/> Suscettibili di arrecare un danno all'immagine
	<input type="radio"/> Realizzate in violazione dei Codici di Condotta o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
	<input type="radio"/> suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o utenti, o di arrecare un danno all'ambiente
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome recapiti)	
Dichiarazione di corresponsabilità rispetto alla violazione segnalata	<input type="radio"/> Sì

	<input type="radio"/> No
Dichiarazione di interesse privato	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Altre informazioni utili	
Consenso alla comunicazione del proprio nome al segnalato ²	
DESCRIZIONE DEL FATTO/COMPORAMENTO ILLECITO OGGETTO DI SEGNALAZIONE	
<p>Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 445/2000. La presente segnalazione è inviata al seguente indirizzo di posta elettronica @ .. N.B.: Il mancato conferimento di dati puntuali e circostanziati potrà pregiudicare la prosecuzione del procedimento.</p>	
<i>LUOGO E DATA</i>	
<i>FIRMA</i>	

² in base a quanto previsto nella procedura aziendale "Whistleblowing Policy", nel caso in cui non venga prestato il consenso, il diritto alla riservatezza potrebbe venir meno qualora sussistano, contestualmente, le seguenti condizioni:

- il procedimento disciplinare promosso nei confronti del segnalato si fondi unicamente sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per l'esercizio del diritto di difesa del segnalato nell'ambito del procedimento disciplinare.